



Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI. REVOCA
REGOLAMENTO
PRECEDENTE**

Approvato con delibera
di Consiglio Comunale
n. 14 del 17.05.2018

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione dei Centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché la promozione delle attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

Art. 3 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti mediante appalto di gestione, con onerosità di canone, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute in apposito atto di convenzione, da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.
2. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in argomento i seguenti soggetti: a. le Imprese, ditte o cooperative che abbiano i seguenti requisiti: -iscrizione alla Camera di Commercio per almeno una delle seguenti attività: -gestione di impianti polivalenti;- gestione di palestre; -gestione di impianti sportivi; b. Enti di promozione sportiva; c. Federazioni, associazioni, Società sportive regolarmente affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI da almeno due anni, in forma singola o unitamente ad altre società sportive appositamente riunite in Comitato di gestione o altra forma. Le predette società sportive, oltre che partecipare singolarmente possono partecipare alla gara riunendosi in associazione temporanea e/o ricorrendo all'istituto avvalimento. Si precisa che in questo caso, ai fini della partecipazione, della responsabilità, della presentazione dell'offerta e di ogni altro adempimento, si applicherà la normativa prevista dal **D.Lgs. 50/2016** in materia di associazione temporanea di imprese.

Art. 4- PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce' motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della sua durata.
4. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario, previo il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte.
5. Nel corso di validità della convenzione il Concessionario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

ART. 5 - CONTROLLO

- L'amministrazione comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un comitato costituito secondo quanto previsto nel presente articolo. Detto Comitato:

- a) accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dalla relativa convenzione, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili;
- b) svolge il controllo sulla gestione e manutenzione degli impianti.
- c) Il Comitato è composto dall'assessore allo Sport, da un consigliere di maggioranza, da uno di minoranza e da un funzionario dell'Ente comunale.

- Al fine di consentire il controllo dell'amministrazione sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire al Comitato di controllo:

- il nominativo del Direttore dell'impianto;
- una relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell'impianto comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione spettante, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
- entro lo stesso mese di giugno, il programma delle attività da effettuarsi nell'impianto durante l'anno successivo;
- entro il mese di settembre, copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una

relazione sull'attività svolta, completa dei dati riferiti alla gestione dell'impianto.

- L'amministrazione potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto, senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. *La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata non può superare gli anni quindici. E' escluso ogni rinnovo tacito.*
2. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE - GARANZIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative da presentare in copia conforme all'ufficio preposto.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il Concessionario presta idonea cauzione di valore pari a 1/20 del valore presunto annuo della gestione.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

- L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.
- Per ogni singola attività, il concessionario ha l'obbligo di ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.
- Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- Il concessionario dovrà curare il servizio in modo continuativo e giornaliero garantendo una regolare pulizia e una corretta fruibilità di tutti i locali e una manutenzione costante sui beni immobili, mobili ed attrezzature, verificando sempre il corretto ed appropriato uso degli impianti sportivi, nonché segnalando all'amministrazione comunale l'eventuale verificarsi di danni od altro, imputabili o meno a responsabilità di terzi.
- L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata

a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

- Il rapporto di concessione non comporta in nessun caso l'uso esclusivo degli impianti sportivi che ne sono oggetto.
- Il concessionario si impegna , oltre promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico- motorio.
- Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie , nonché alle assicurazioni per il personale suddetto, nonché dovrà essere garantito il rispetto del 50% degli occupati dalla clausola sociale come previsto dalle indicazioni ANAC.
- E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione.

ART. 9 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Il concessionario ha l'obbligo di ammettere ad usufruire degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
- 2. In ogni caso, dovrà essere data priorità alle società o associazioni sportive di Carinaro che svolgono attività sportiva agonistica. Al riguardo, nella convenzione saranno riservate un numero di giornate, articolate per fasce orarie, in cui consentire a dette società le varie attività, quali allenamento, partite di campionato, ecc.
- Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
- ***il concessionario deve impegnarsi ad accogliere gratuitamente ai corsi sportivi ed al campus estivo un congruo numero di bambini e ragazzi di Carinaro, che sarà il Comune ad individuare, anche nel numero, sulla base delle condizioni sociali e familiari, entro un limite di corrispettivo per rette pari annualmente ad € 8.000,00, somma nella quale sono comprese anche le spese per l'organizzazione annuale della Festa dello Sport. Inoltre, il concessionario dovrà impegnarsi a praticare uno sconto a tutti i cittadini carinanesi sulle tariffe previste per l'utilizzo degli impianti (affitto ad ore dei campi di gioco). Nel caso di giochi a squadre, il predetto sconto verrà applicato solo ai partecipanti residenti in Carinaro per quota parte. La residenza deve essere provata con idoneo documento di riconoscimento.***

ART. 10 - DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

L'amministrazione comunale ha la facoltà di disporre sempre di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

ART. 11 - MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

- Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere ai competenti uffici territoriali.
- Il concessionario risponde nei confronti dell'amministrazione comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
- Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
- Deve inoltre, obbligatoriamente, comunicare all'ufficio sport il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

Art. 12- CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Il Concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 13 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia dell'intero complesso. In particolare:

- a) apertura, chiusura, conduzione dell'impianto. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo viene utilizzato da terzi regolarmente autorizzati;
- b) Custodia anche notturna dell'impianto, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi siano collocati.
- c) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.

Art. 14 - ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b) esercizio di bar, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;

c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 15 - TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, poste a base d'asta conformemente alle risultante del bando di gara.
3. Di tale tariffe dovrà essere data adeguata pubblicità all'interno dell'impianto.

Art. 16 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine ultimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - A) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'amministrazione comunale;
 - B) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - C) cessione della concessione.
3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - A) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- B) per gravi motivi di ordine pubblico;
- C) per il venire meno della fiducia dei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità istituzionali dell'amministrazione comunale, come enunciati all'art. 4.
4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
 - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
 - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - quando non vengono rispettati i dettami del bando di gara, disciplinare e/o proposte migliorative presentate;
5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

Art. 18 - PENALITA'. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
 - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 25,00 per singoli casi individuali e € 100,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione.

Art. 19 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che: a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da

presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente; b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 20 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita la competente commissione consiliare che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.
3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Napoli Nord.

Art. 21 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.